



Accordo di Programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

previsti dal Documento di programmazione PIANO DI ZONA 2021-2023

tra

i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Carate Brianza

e

l'ATS Brianza

e

l'ASST Brianza

e

la Provincia di Monza e della Brianza

ai sensi

- dell'art. 19 della legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- dell'art. 18 della legge regionale 3/2008, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

Fonti Normative

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" individua il Piano di Zona dei servizi sociali come strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali sul territorio di riferimento e stabilisce che: *"Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", nonché che "la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali (...)*



avviene in (...) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale”;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” definisce che i Comuni associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa, nel nostro territorio, con ATS della Brianza e ASST Brianza, (in attuazione della Legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22 Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), provvedono a definire il Piano di Zona, nell'ambito delle risorse disponibili;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede che il Piano di Zona è, di norma, adottato attraverso Accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
- la Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, definisce finalità, principi, obiettivi, soggetti coinvolti e modalità di attuazione della rete di interventi e servizi alla persona in ambito sociale ed in particolare:
 - all'art 3 prevede che *secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione: a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali e gli altri soggetti di diritto pubblico; b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale; d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale. Prevede inoltre che sia garantita la libertà per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali.*
 - all'art. 11 comma 2 chiarisce che *La Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni;*
 - all'articolo 13, comma 1, lettera a) attribuisce ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane, ove delegate, la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della stessa legge;
 - all'articolo 18 si definisce che *il Piano di Zona come strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;*
 - *i Comuni, nella redazione del Piano di Zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio;*
 - *il Piano di Zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci ..., secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia;*
 - *la programmazione dei Piani di Zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale;*
 - *l'Ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto sociosanitario delle ASL (ora ATS);*
 - *i Comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL (ATS) territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la Provincia. Gli organismi*



rappresentativi del Terzo Settore, che hanno partecipato alla elaborazione del Piano di Zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma;

- *il Piano di Zona disciplina l'attività di servizio e di segretariato sociale;*
- *al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'Assemblea dei Sindaci designa un ente capofila individuato tra i Comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico;*
- *l'Ufficio di Piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun Comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'Ufficio di Piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;*

- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali lombarde in materia di sanità”, coordinato con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 disegna la cornice di riferimento entro cui troverà declinazione il nuovo sistema sociosanitario lombardo e la geografia del welfare lombardo, dal punto di vista degli assetti e dispositivi di governance ed in particolare:
 - afferma che il sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, di seguito denominato sistema sociosanitario lombardo (SSL), promuove e tutela la salute ed è costituito dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta sanitaria e sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie locali;
 - prevede che la programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSL sono attuate con gradualità e nei limiti delle risorse economiche disponibili e si conformano a principi generali, tra cui la promozione delle forme di integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali del SSL e l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell’individuazione delle soluzioni gestionali dei servizi a livello territoriale;
 - rimarca che le ATS garantiscono l’integrazione di tali prestazioni con quelle sociali di competenza delle autonomie locali;
 - evidenzia che le ASST favoriscono l’integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali;
 - prevede che il SSL attiva modalità organizzative innovative di presa in carico in grado di integrare, anche facendo uso delle più aggiornate tecnologie e pratiche metodologiche, in particolare di telemedicina, le modalità di risposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità, per garantire la continuità nell’accesso alla rete dei servizi e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
 - indica la necessità dell’integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali di competenza delle autonomie locali nell’ambito del SSL, favorendo la realizzazione di reti sussidiarie di supporto che intervengono in presenza di fragilità sanitarie, sociali e socioeconomiche; le reti sono finalizzate a tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, anche in presenza di problematiche assistenziali derivanti da non autosufficienza e da patologie cronico-degenerative;
- il Dlgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore” esprime un contenuto innovativo nell’abilitare il Terzo Settore, nel costruire legami fiduciari tra terzo settore e pubblica amministrazione;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore” che incentiva forme avanzate di co-programmazione e



coprogettazione, di dialogo e partecipazione, sviluppo di azioni di comunità, individuando i Piani di Zona come patti di Comunità.

Richiamati

- il DPCM 14.2.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” che definisce tali prestazioni e attribuisce degli oneri conseguenti al FSN (Fondo Sanitario Nazionale) o agli Enti Locali;
- il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” - le successive modifiche e integrazioni - e il DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, per le parti in vigore o che entreranno in vigore con successivi provvedimenti;
- la DGR. n° XI / 3525 del 05/08/2020: adozione del piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione dell’art. 1 DL 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
- il “Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023” approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che enuncia principi ed obiettivi della politica sociale;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, con particolare riferimento alla Missione 5 - Coesione ed Inclusione;
- la D.G.R. n. XI 4111/2020 “Determinazioni in merito al percorso di definizione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale – triennio 2021 -2023” che prevede tra l’altro la proroga degli accordi di programma fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2021 -2023 che dovrà concludersi entro il 31/12/2021;
- le “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2021-2023” approvate con D.G.R. n. XI 4563/2021;
- la D.G.R. n. XI/5557 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la sottoscrizione degli Accordi di Programma locali per l’attuazione dei Piani di Zona ai sensi delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023 approvate con DGR 19 aprile 2021 n. XI/4563” con la quale si prorogano i termini di approvazione Piani di zona e sottoscrizione Accordi da parte dell’Assemblea dei sindaci al 28 febbraio 2022.

Considerato che per coordinare l’azione programmatoria ed il presidio delle competenze sociali dei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza è costituito un Consiglio Inter Ambiti dei 5 Ambiti Territoriali di ATS Brianza che garantisce la connessione tra la dimensione dell’Ambito Territoriale con quella dei 5 Ambiti facenti parte della Provincia di Monza e Brianza;

Preso atto della volontà della Provincia di Monza e della Brianza di attivare azioni che mirino sia all’integrazione delle policy sociali con le competenze specifiche provinciali, sia ad esercitare una funzione di facilitazione del raccordo e coordinamento tra Comuni in diversi settori, tra cui quello delle politiche del lavoro. L’Ufficio di Presidenza della Provincia MB presiede il Tavolo di Sistema Welfare quale organismo di governance, partecipativo, consultivo e di co-programmazione e co-progettazione degli interventi territoriali.

TUTTO CIO’ PREMESSO

si conviene e si sottoscrive il presente Accordo di Programma

Art. 1 – Oggetto

Il presente Accordo di Programma, rappresenta l’atto con cui i diversi firmatari adottano, per quanto di propria competenza, il Documento di Programmazione “Piano di Zona 2021-2023”, allegato al presente Accordo quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).



Il Piano di Zona ha per oggetto:

- la definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi
- la condivisione degli obiettivi (in particolare di quelli strategici soggetti a criterio premiale da parte di Regione Lombardia, come specificato all'art. 8) sia a livello di Ambito Territoriale, che a livello di Distretto (pre Legge Regionale 22 del 14 dicembre 2021) comprendente gli Ambiti Territoriali di Carate Brianza, Desio, Seregno, Vimercate, sia a livello Interambiti (Coincidente con la Provincia di Monza e Brianza), sia a livello di territorio ATS Brianza.,

I soggetti firmatari si impegnano a dare attuazione tecnico-giuridica, per quanto di propria competenza, al Piano di Zona (Allegato 1), che si intende far parte integrante e sostanziale del presente Accordo, in conformità alla disciplina di cui all'art.34 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000 e all'art.18, comma 7, della Legge Regionale 3/2008.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

Il presente Accordo di Programma intende dare concreta attuazione al processo di co programmazione locale del Piano di Zona, in attuazione degli obiettivi stabiliti dalla DGR regionale che mirano a stimolare percorsi di coordinamento e ricomposizione, che siano in grado di produrre risposte di sistema ai bisogni – vecchi e nuovi – in modo trasversale, sistematizzando la cooperazione e il coordinamento sovra-zonale tra Ambiti e con ASST, ATS e Provincia di Monza e Brianza; in particolar modo per allargare e approfondire lo spettro di cooperazione tra gli attori territoriali e spingere per una reale sistematizzazione nella definizione di filiere integrate di servizi.

Il Piano di Zona prevede progettazioni integrate e trasversali tra differenti aree di policy, per fornire risposte che superino la frammentarietà degli interventi avendo presente la multidimensionalità del bisogno.

La collaborazione con il Terzo Settore e il privato profit è risultata funzionale all'attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale e alla lettura del bisogno territoriale per la condivisione delle risposte.

Art. 3 – Territorio di riferimento

Il territorio di riferimento dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza è composto dai Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza

Art. 4 – Ente Capofila

I Comuni sottoscrittori del presente Accordo individuano il Comune di Biassono quale Ente Capofila responsabile dell'attuazione del presente Accordo.

L'Ente Capofila opera vincolato nell'esecutività al mandato dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Sociale ed adotta ogni atto di competenza per l'attuazione del presente Accordo di Programma nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea stessa e delle competenze gestionali attribuite al personale preposto per l'attuazione del Piano di Zona.

L'Ente Capofila è sede dell'Ufficio di Piano costituito tra i 13 Comuni dell'Ambito Territoriale, con apposita convenzione, quale Ufficio Comune ex art 33 del D. Lgs. 267/00

L'Ente capofila svolge la funzione di coordinamento dell'attuazione del Piano di Zona e di gestione delle risorse complessive necessarie e dei finanziamenti disponibili.



Art. 5 – Governance

Gli organismi che presidiano il processo di attuazione del Piano di Zona, sia a livello locale che sovra territoriale, sono specificati all'interno del Piano stesso e sono qui brevemente richiamati:

L'**Assemblea dei Sindaci** dell'Ambito Territoriale Sociale è l'organismo politico e decisionale relativamente al processo di predisposizione ed approvazione del Piano di Zona e dell'accordo di programma per la sua attuazione. Ha compiti di programmazione strategica, di governo politico del processo di definizione ed attuazione del Piano e di verifica sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Qualificano l'azione programmatica dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito il **Tavolo Gestionale Tecnico dei Comuni dell'Ambito** composto dai Dirigenti e dai Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito e le **equipe di area**, coordinati dall'ufficio di piano, partecipati dalle assistenti sociali o dal personale amministrativo dei comuni per le materie di loro stretta competenza.

Il **Consiglio inter-Ambiti (CIA)** è il tavolo politico di condivisione delle strategie a livello inter Ambiti. E' composto dai 5 Presidenti delle Assemblee dei Sindaci e dai Responsabili degli Uffici di Piano dei 5 Ambiti Territoriali. Gli fornisce il supporto tecnico – amministrativo il **Coordinamento dei 5 Uffici di Piano**.

Gli assetti ed i livelli di governance sul fronte socio sanitario sono definiti dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali lombarde in materia di sanità", coordinato con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 ed attualmente in corso di specifica territoriale.

I firmatari danno atto che si assumeranno le decisioni scaturenti dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 in particolare per ciò che attiene la nuova articolazione Distrettuale.

Art. 6 – Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è un organismo tecnico istituito ai sensi della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" con funzione di programmazione e progettazione degli interventi sociali e socio assistenziali per conto dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'ufficio di Piano ha il ruolo di supporto tecnico e gestionale dei processi attuativi della programmazione zonale, riferiti in particolare agli obiettivi di ricomposizione e superamento della frammentazione, favorendo l'accesso ai servizi e promuovendo nuovi strumenti e azioni di welfare.

Definisce e verifica le modalità operative per l'attuazione dell'Accordo di Programma, redige relazioni sullo stato avanzamento dei lavori per i Comuni di ambito e tiene informati i soggetti sottoscrittori sull'andamento del processo di attuazione del Piano di Zona.

Questo ruolo si integra con l'assunzione di una funzione di programmazione e orientamento delle azioni innovative e di sperimentazione.

Si interfaccia, quale organismo tecnico, con ATS, ASST e Provincia e partecipa nell'ambito dei luoghi istituzionali definiti per il raccordo socio sanitario, sanitario e con le policy del lavoro.

Le risorse necessarie al funzionamento dell'Ufficio di Piano sono definite dall'Assemblea dei Sindaci.

Il profilo organizzativo è definito dalla convenzione per la costituzione dell'Ufficio di Piano quale ufficio Comune attualmente in vigore.



Art. 7 - Adempimenti dei soggetti sottoscrittori e responsabili del procedimento

Gli enti firmatari di seguito declinati, ciascuno in relazione ai ruoli e alle competenze individuate dalla Legge L.R. 3/2008, concorrono in maniera integrata all'attuazione del presente Accordo di Programma e del Piano di Zona 2021 – 2023, quale parte integrante e sostanziale, garantendone la valutazione periodica:

- per l'Ambito di Carate Brianza, la Presidente dell'Assemblea dei Sindaci;
- per i Comuni facenti parte dell'Ambito, i Sindaci;
- per l'ATS della Brianza, il Direttore Generale o Socio Sanitario;
- per l'ASST Brianza, il Direttore Generale o Socio sanitario;
- per la Provincia di Monza e della Brianza, il Presidente.

Ferme restando le competenze di ciascun sottoscrittore, le parti firmatarie del presente Accordo di Programma si impegnano:

- a realizzare, per gli aspetti di competenza, le azioni del Piano di Zona nel rispetto dei criteri e delle modalità definite nel Piano stesso;
- alla reciproca collaborazione per lo sviluppo di azioni che ampliano i soggetti coinvolti e interessati alla programmazione zonale come la scuola, il terzo settore, le organizzazioni sindacali, anche attraverso protocolli di intesa e accordi laddove ritenuto opportuno, per la più ampia e diffusa realizzazione delle azioni previste;
- a favorire, programmandola, la partecipazione dei propri operatori ai diversi tavoli tecnici di confronto, monitoraggio e valutazione della programmazione;
- a individuare le forme più opportune di scambio di dati e di informazioni utili ai processi di monitoraggio, verifica e programmazione delle iniziative in campo sociale e socio-sanitario e delle politiche del lavoro;
- a partecipare alla messa in rete dei propri servizi, alla preparazione e attuazione di regolamenti comuni, protocolli d'intesa e progetti che verranno approvati dall'Assemblea dei Sindaci.

In particolare, i **Comuni**:

- partecipano all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale attraverso il Sindaco o Assessore delegato, secondo il Regolamento in vigore;
- rendono disponibili le risorse economiche, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni contenute nel Piano Sociale di Zona e definite annualmente dall'Assemblea dell'Ambito Territoriale Sociale e supportano il consolidamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito;
- partecipano alle attività della Tavolo Gestionale Tecnico attraverso i Dirigenti e/o Responsabili delle Politiche Sociali;
- garantiscono i Livelli Essenziali ex art. 22 della legge 328/2000 e quant'altro contenuto nell'allegato Piano di Zona.
- collaborano alla valutazione d'impatto.

L'**ATS della Brianza** è titolare dell'integrazione sociale e sociosanitaria e assicura la coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale.

Prioritarie saranno, al riguardo, le azioni volte ad assicurare:

- il raccordo con l'ASST territorialmente competente per le funzioni inerenti la valutazione multidimensionale, le progettazioni integrate per interventi complessi riguardanti la tutela dei minori e delle



donne vittime di violenza, l'assistenza degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità, il sostegno e supporto delle diverse forme di fragilità e della vulnerabilità familiare;

- la condivisione tra ATS/ ASST/erogatori di ambito sanitario e sociosanitario/ Comuni, dei percorsi per una presa incarico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, al fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraverso la razionalizzazione dei processi operativi;
- lo scambio informativo e la condivisione dei dati di attività e degli interventi quali strumenti per l'esercizio efficace della governance del sistema;
- la collaborazione alla valutazione d'impatto.

L'ATS si propone di realizzare tale integrazione operando a livello istituzionale, gestionale e operativo – funzionale.

Al fine di realizzare gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria sopra espressi ATS assicurerà la "regia" nella stipula di eventuali accordi, protocolli operativi con i soggetti interessati, in relazione alle finalità da perseguire.

La **ASST Brianza** concorre, per gli aspetti di competenza, all'integrazione sociale e sociosanitaria. Prioritarie saranno, al riguardo, le azioni volte ad assicurare:

- il raccordo con l'ATS per le funzioni inerenti la valutazione multidimensionale, le progettazioni integrate per interventi complessi riguardanti la tutela dei minori e delle donne vittime di violenza, l'assistenza degli anziani non autosufficienti e dei disabili, il sostegno e supporto delle diverse forme di fragilità e della vulnerabilità familiare;
- la condivisione con ATS, gli erogatori di ambito sanitario e sociosanitario ed i Comuni dei percorsi per una presa incarico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, al fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraverso la razionalizzazione dei processi operativi;
- lo scambio informativo e la condivisione dei dati di attività e degli interventi quali strumenti per l'esercizio efficace della governance del sistema;
- la collaborazione alla valutazione d'impatto.

La **Provincia di Monza e della Brianza** ha competenze dirette, anche per il tramite della propria azienda speciale AFOL Monza Brianza, di gestione dei servizi al lavoro dei Centri Per l'impiego e del Collocamento Mirato per le persone con disabilità, con rilevanti punti di connessione e collaborazione con le politiche sociali di contrasto alla vulnerabilità socioeconomica e di promozione dell'integrazione.

Attraverso il Tavolo di concertazione territoriale per il lavoro e la formazione e i relativi gruppi tematici, l'ente promuove processi di condivisione delle proprie politiche con le parti sociali e gli altri soggetti istituzionali coinvolti.

In tema di politiche sociali, infine, la Provincia svolge la propria funzione di facilitazione di raccordo e coordinamento a livello territoriale tra i Comuni del territorio attraverso il Tavolo del Patto per il Welfare a cui partecipano le rappresentanze sociali, le aziende speciali dedicate, il mondo del terzo settore e del volontariato. Il Tavolo ha la specifica funzione di costruire una visione più ampia, condivisa e integrata sul futuro del welfare territoriale, capace di sostenere il processo evolutivo del sistema territoriale nel suo complesso, sperimentando soluzioni innovative.

L'Ambito individua il Responsabile dell'Ufficio di Piano quale responsabile del procedimento per l'esecuzione dell'Accordo di Programma.

Gli altri Enti Firmatari individueranno al proprio interno i rispettivi responsabili, coerentemente con le proprie strutture organizzative.



Art. 8 – Obiettivi

Vengono individuati gli obiettivi a livello di

- Ambito, a valere sul territorio dell’Ambito di Carate Brianza,
- Distretto, a valere sul territorio degli Ambiti Territoriali di Carate, Desio, Seregno e Vimercate, con riferimento all’articolazione pre Legge Regionale 22 del 14 dicembre 2021, in vigore al momento di redazione del presente Accordo;
- Interambiti, a valere sul territorio della provincia di Monza e Brianza

quelli definiti al capitolo “Gli elementi di programmazione del triennio 2021-2023 attraverso la definizione degli obiettivi, delle priorità e delle azioni” del Piano di Zona.

Art. 9 - Ruolo del Terzo Settore

Attraverso il confronto con gli organismi della co-programmazione, saranno individuate le modalità di adesione dei soggetti interessati al Piano di Zona e all’Accordo di Programma nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 10 - Risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate

I soggetti firmatari del presente Accordo si impegnano a concorrere alla realizzazione delle azioni definite mediante allocazione delle risorse umane, finanziarie e strutturali di rispettiva competenza. Nel rispetto delle Linee di indirizzo regionali le risorse economico-finanziarie programmate e gestite in modo coordinato ed associato fanno riferimento ai seguenti fondi:

- Fondi propri dei Comuni, allocati nei rispettivi bilanci o trasferiti all’Ente capofila, secondo quanto previsto nei Bilanci di previsione;
- Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- Fondo per le Non Autosufficienze;
- Quota servizi fondo povertà;
- Fondi PON Inclusion;
- Fondi comunitari, quali quelli derivanti dal PNRR e dal PrinS;
- Fondo Sociale Regionale;
- Fondi per le emergenze e le politiche abitative:
- Fondo per interventi a favore delle famiglie e della grave disabilità;
- Compartecipazioni a carico dei fruitori dei servizi-interventi;
- Eventuali fondi aggiuntivi derivanti da terzi
- Fondi derivanti dalla partecipazione a Bandi di Finanziamento di Fondazioni
- Ulteriori fondi previsti dalla normativa vigente.

L’utilizzo di tali risorse avviene nel rispetto del principio generale di solidarietà e secondo i criteri individuati dall’Assemblea dei Sindaci di Ambito Sociale Territoriale. I soggetti firmatari convengono che, di norma, le risorse sono assegnate all’Ente Capofila, sede dell’Ufficio di Piano, che cura la gestione dei fondi anche in relazione ai compiti di liquidazione, monitoraggio e controllo da parte dei Soggetti erogatori delle risorse.

Ogni ente firmatario, in attuazione delle nuove regole di contabilità finanziaria degli enti pubblici, si impegna a sottoscrivere specifici accordi relativi al patto di stabilità, predisposti dal Comune capofila, in modo da suddividere in modo solidaristico gli effetti sul patto di stabilità delle gestioni associate.



In relazione alle nuove regole della contabilità finanziaria degli enti pubblici, si dà atto della possibilità di procedere agli impegni, alle liquidazioni e all'attivazione degli interventi a fronte del riscontro formale dell'effettiva disponibilità delle risorse.

Art. 11 – Le modalità di verifica e monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo di Programma

L'Assemblea dei Sindaci di Ambito Territoriale è responsabile del monitoraggio e della verifica degli obiettivi del presente Accordo.

L'Assemblea dei Sindaci di Ambito Territoriale, attraverso l'Ufficio di Piano, si impegna al rispetto delle scadenze e delle modalità di elaborazione e di alimentazione dei flussi informativi previsti da Regione Lombardia in funzione del monitoraggio dello stato di attuazione della programmazione sociale associata.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo di Programma sono condivise ed approvate dagli Enti sottoscrittori con specifici atti.

Art. 12 – Durata dell'Accordo e sua conclusione

La durata dell'Accordo è fissata al 31.12.2023 o alla data di eventuale proroga definita dalla Regione Lombardia, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Art. 13 – Le funzioni di vigilanza

Le funzioni di vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma sono svolte dai responsabili di procedimento individuati nell'art. 7.

Art. 14 - Tutela della privacy

Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/16 ("GDPR") in materia di protezione dei dati personali, quali Titolari del Trattamento ai sensi dell'art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR, dovranno nominare singolarmente ai sensi dell'art. 28 comma e 29 del GDPR i propri Responsabili e Incaricati Autorizzati del trattamento dei dati personali per la seguente finalità: attività connesse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, socio assistenziali, di welfare e socio-sanitari previsti dal Piano di Zona triennio 2021-2023 come descritti per l'Ambito Distrettuale di Desio. Ai sensi dell'art. 32 del GDPR, gli Enti sottoscrittori, nell'ambito del trattamento dei dati e del relativo perimetro di attività, adottano misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento dei dati personali.

Art. 15 – Pubblicazione e trasmissione del Piano alla Regione Lombardia

L'ATS si impegna a inviare alla Regione, secondo le indicazioni della DGR n. 4563/2021 "Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2021-2023", in formato elettronico, la documentazione relativa al nuovo Piano di Zona ed al presente Accordo di Programma e a pubblicarli sul proprio sito Web.

Biassono, lì 10 febbraio 2022

Allegato 1 : Piano di Zona

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente da



- per l’Ambito, la Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi;

- per il Comune di Albiate, il Sindaco Giulio Enea Redaelli
- per il Comune di Besana in Brianza, il Sindaco Emanuele Pozzoli
- per il Comune di Biassono, Comune capofila dell’Ambito il Sindaco Luciano Casiraghi
- per il Comune di Briosco, il Sindaco Antonio Verbicaro
- per il Comune di Carate Brianza, il Sindaco Luca Veggian
- per il Comune di Lissone, il Sindaco Concettina Monguzzi
- per il Comune di Macherio, il Sindaco Mariarosa Redaelli
- per il Comune di Renate, il Sindaco Matteo Rigamonti
- per il Comune di Sovico, il Sindaco Barbara Magni
- per il Comune di Triuggio, il Sindaco Pietro Giovanni Cicardi
- per il Comune di Vedano al Lambro, il Sindaco Marco Merlini
- per il Comune di Veduggio con Colzano, il Sindaco Luigi Alessandro Dittonghi
- per il Comune di Verano Brianza, il Sindaco Samuele Consonni

- per l’ATS della Brianza, il Direttore Generale Carmelo Scarcella;

- per l’ASST Brianza, il Direttore Generale o Socio sanitario Marco Trivelli;

- per la Provincia di Monza e della Brianza, il Presidente Luca Santambrogio.